

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2012 – G.U. 177 DEL 31/07/2012

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A. (12A08314)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto l'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art.13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 4-quater che prevede che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 45 che ha modificato il comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 prevedendo che le modifiche del contratto di rete sono redatte e depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta l'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 194 che prevede che le imprese che disciplinano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 65 concernente «Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;

Visto il particolare l'art. 3 che prevede che le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto l'art. 212 dello stesso decreto legislativo n. 152/2005 che prevede la costituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 concernente «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto in particolare l'art. 21, comma 1, che prevede che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.»;

Visto l'art. 73 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari;

Visto l'art. 74 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204 relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto l'art. 75 che prevede la soppressione del ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478 relativo all'attività di mediatore marittimo;

Visto, infine, l'art. 76 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 relativo all'attività di spedizioniere;

Considerato che il comma 3 dell'art. 73, il comma 3 dell'art. 74, il comma 3 dell'art. 75 e il comma 3 dell'art. 76 prevedono l'accertamento dei relativi requisiti da parte della camera di commercio e l'iscrizione nel registro delle imprese se le attività sono svolte in forma di impresa e per i soggetti, diversi dalle imprese l'iscrizione nel Repertorio delle notizie amministrative (REA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art.11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercenti le attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art.5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di agente o rappresentante di commercio e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante attuazione della legge 3 maggio 1985, n.204, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art. che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di mediatore marittimo e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art. 11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 concernente "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra" ed in particolare l'art. 7, comma 2, l'art. 8, l'art. 10, l'art. 11, l'art. 12, l'art. 13 e l'art. 14;

Visto, in particolare, l'art. 13 che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione e' affidata alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

Visto l'art. 7, comma 2 che stabilisce che gli organismi di valutazione della conformita' devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 8 che individua le persone e le imprese che sono tenute ad iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 10, comma 5 che stabilisce che la camera di commercio competente deve rilasciare i certificati provvisori ed inserire nella sezione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio;

Visti gli articoli 11 e 12 che stabiliscono che le persone interessate dichiarano alla camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 11 e delle esenzioni di cui al comma 1 dell'art. 12;

Visto l'art. 14, comma 1 che prevede che le persone in possesso di un certificato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia del certificato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 14, comma 2 che stabilisce che le persone in possesso di un attestato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia dell'attestato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto il comma 5 dell'art. 13 che stabilisce che tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro sopra richiamato versano alle camere di commercio competenti per territorio i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lett. d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 il cui importo e' stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

Visto, ancora, il comma 6 dello stesso art. 13 che stabilisce che le camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009 e 17 giugno 2010 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Ritenuto necessario introdurre una nuova tipologia di visura relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla consultazione del prospetto contabile XBRL;

Ritenuto necessario integrare le note alle voci 2.1.), 2.2.) e 36) della tabella A);

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla

legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1.2.), 3.2.) e 4.2.) della tabella A);

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1), 4) e 5);

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alla voce 43);

Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella A) coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella A), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 luglio 2012

Il direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica del
Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

L'Ispettore generale capo dell'ispettorato
generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze
Bilardo

TABELLA A			
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE			
		diritto di segreteria	diritto di segreteria
14.19	Scheda persona completa	€ 1,00	19 imprese individuali e altre forme
14.20	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	19.1 Visura storica € 4,00
14.21	Visura contratto di rete	€ 2,00	Visura singoli blocchi informativi:
15	<i>società di persona</i>		19.2 Visura partecipazioni in altre società storica € 3,00
15.1	Visura ordinaria	€ 3,50	19.3 Visura contratto di rete € 3,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€ 1,00	
15.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00	VISURE DA TERMINALE REMOTO
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 1,00	20 <i>società di capitale</i>
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00	20.1 Visura ordinaria € 1,40
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 1,00	Visura singoli blocchi informativi:
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00	20.2 Visura capitale e strumenti finanziari € 0,30
15.8	Visura società o enti controllanti	€ 2,00	20.3 Visura sede e unità locali € 0,30
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00	20.4 Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione € 0,30
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00	20.5 Visura amministratori € 0,30
15.11	Fascicolo	€ 6,00	20.6 Visura sindaci, membri organi di controllo € 0,30
15.12	Copia atti	€ 3,50	20.7 Visura titolari di altre cariche o qualifiche € 0,30
15.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	€ 3,50	20.8 Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri € 0,30
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70	20.9 Visura attività, albi ruoli e licenze € 0,30
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70	20.10 Visura società o enti controllanti € 0,45
15.16	Scheda persona completa	€ 1,00	20.11 Visura pratiche in istruttoria € 0,30
15.17	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	20.12 Visura partecipazioni in altre società € 0,45
15.18	Visura contratto di rete	€ 2,00	20.13 Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni € 0,45
16	<i>imprese individuali e altre forme</i>		20.14 Fascicolo € 2,60
16.1	Visura ordinaria	€ 3,00	20.15 Copia atti € 0,85
	Visura singoli blocchi informativi:		20.16 Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato € 0,85
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00	20.17 Scheda persona con cariche attuali € 0,15
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00	20.18 Scheda persona con cariche cessate € 0,15
16.4	Copia atti	€ 3,50	20.19 Scheda persona completa € 0,20
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70	20.21 Scheda dati di lavoro € 0,30
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70	20.22 Visura contratto di rete € 0,45
16.7	Scheda persona completa	€ 1,00	
16.8	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	21 <i>società di persone</i>
16.9	Visura contratto di rete	€ 2,00	21.1 Visura ordinaria € 1,00
			Visura singoli blocchi informativi:
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLLO TELEMATICO		21.2 Visura informazioni patrimoniali € 0,30
17	<i>società di capitale</i>		21.3 Visura sede e unità locali € 0,30
17.1	Visura storica	€ 6,00	21.4 Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione € 0,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
17.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00	21.5 Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche € 0,30
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 3,00	21.6 Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri € 0,30
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00	
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00	21.7 Visura attività, albi ruoli e licenze € 0,30
17.6	Fascicolo storico	€ 11,00	21.8 Visura società o enti controllanti € 0,45
17.7	Visura contratto di rete	€ 3,00	21.9 Visura pratiche in istruttoria € 0,30
18	<i>società di persona</i>		21.10 Visura partecipazioni in altre società € 0,45
18.1	Visura storica	€ 4,50	21.11 Fascicolo € 1,60
	Visura singoli blocchi informativi storici:		21.12 Copia atti € 0,85
18.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00	21.13 Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati € 0,85
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00	21.14 Scheda persona con cariche attuali € 0,15
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00	21.15 Scheda persona con cariche cessate € 0,15
18.5	Fascicolo storico	€ 7,00	21.16 Scheda persona completa € 0,20
18.6	Visura contratto di rete	€ 3,00	21.17 Scheda dati di lavoro € 0,30
			21.18 Visura contratto di rete € 0,45




TABELLA A			
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE			
		diritto di segreteria	diritto di segreteria
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLLO CAMERALE	35	RICERCHE ANAGRAFICHE
29	<i>società di capitale</i>		<i>allo sportello telematico</i>
29.1	Visura storica	€ 8,00 35.1	Richiesta
	Visura singoli blocchi informativi storici:		<i>da terminale remoto</i>
29.2	Visura storia delle modifiche	€ 4,00 35.2	Richiesta
29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 5,00	<i>allo sportello</i>
29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00 35.3	Richiesta
29.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 5,00	
29.6	Fascicolo storico	€ 14,00	
29.7	Visura contratto di rete	€ 5,00	36 ALBO GESTORI AMBIENTALI
			36.1 Iscrizioni e variazioni
			36.2 Cancellazioni
30	<i>società di persona</i>		
30.1	Visura storica	€ 5,50	
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
30.2	Visura storia delle modifiche	€ 4,00	
30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00	
30.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 5,00	37 ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE
30.5	Fascicolo storico	€ 9,00 37.1	su supporto informatico
30.6	Visura contratto di rete	€ 5,00 37.2	modalità telematica
		38	Cert. Impresa
31	<i>imprese individuali e altre forme</i>		
31.1	Visura storica	€ 5,00	39 Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 254
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00	
31.3	Visura contratto di rete	€ 5,00	40 NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE
			40.1 Navigazione Visuale RI (estrazione di un grafo)
			40.1.1 <i>allo sportello camerale</i>
			40.1.2 <i>allo sportello telematico</i>
			40.1.3 <i>da terminale remoto</i>
32 ELENCHI			40.2 Navigazione Visuale RI (forfait per l'estrazione di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo)
	<i>allo sportello</i>		
32.1	Richiesta	€ 20,00	
32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,02	
32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,06	40.2.1 <i>allo sportello telematico</i>
32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€ 0,12	40.2.2 <i>da terminale remoto</i>
32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€ 0,16	
			41 COPIE DEL BILANCIO
	<i>da terminale remoto</i>		41.1 <i>allo sportello camerale</i>
32.2	Richiesta	€ 1,00	41.2 <i>allo sportello telematico</i>
32.2.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,01	41.3 <i>da terminale remoto</i>
32.2.2	- protocollo (posizione)	€ 0,02	
32.2.3	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,03	41.4 Prospetto contabile XBRL
32.2.4	- elenco esteso (posizione)	€ 0,06	41.4.1 <i>allo sportello camerale</i>
32.2.5	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€ 0,08	41.4.2 <i>allo sportello telematico</i>
			41.4.3 <i>da terminale remoto</i>
	<i>da sportello telematico</i>		
32.3	Richiesta	€ 5,00	42 DISPOSITIVO USB PER SISTRI
32.3.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,02	42.1 Rilascio primo dispositivo USB
32.3.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,06	<i>per ciascuna unità locale</i>
32.3.3	- elenco esteso (posizione)	€ 0,12	42.2 Rilascio dispositivo USB aggiuntivo
			<i>per la stessa unità locale</i>
33 ARCHIVIO CARTACEO			
	<i>allo sportello</i>		43 RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€ 5,00	€ 25,00
33.2	+ pagina estratta	€ 0,10	
33.3	Consultazione fascicolo	€ 15,00	44 REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27 GENNAIO 2012, N. 43)
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale su supporto informatico/modalità telematica	€ 23,00	44.1 ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI






TABELLA A			
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE			
		diritto di segreteria	diritto di segreteria
44.1.1	ORGANISMI DI CERTIFICAZIONI E DI VALUTAZIONI DELLA CONFORMITA'		
44.1.1.1	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni modalità telematica	€ 25,00	
44.1.1.2	Inserimento infomazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati modalità telematica	€ 10,00	
44.1.2	IMPRESE		
44.1.2.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 21,00	
44.1.2.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00	
44.1.2.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 25,00	
44.1.3	PERSONE		
44.1.3.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 13,00	
44.1.3.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00	
44.1.3.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 15,00	
44.1.3.4	Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga	€ 13,00	
44.2	CERTIFICATI		
44.2.1	Certificato provvisorio <i>allo sportello camerale</i>	€ 5,00	
	<i>allo sportello telematico</i>	€ 5,00	
	<i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ -	
44.2.2	Attestati di iscrizione al registro <i>allo sportello camerale</i>	€ 5,00	
	<i>allo sportello telematico</i>	€ 5,00	
	<i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ -	
44.2.3	Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero <i>allo sportello camerale</i>	€ 5,00	
	<i>allo sportello telematico</i>	€ 5,00	
	<i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ -	
44.3	VISURE		
44.3.1	Visura dei certificati e degli attestati <i>allo sportello camerale</i>	€ 7,00	
	<i>allo sportello telematico</i>	€ 7,00	




Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
1.2	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
1.2. 3.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel registro delle imprese.
1, 3, 4	Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1, 4, 5	Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2012, di € 2,7 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2011 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).




Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
3	<p>Il diritto si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	<p>Per le imprese di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio <p>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00</p>
4	<p>Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto.</p> <p>Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.</p>
	<p>Per le imprese di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio <p>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00</p>
4.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.
	I diritti si applicano, fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.




Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
6.1	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
9.12, 10.7, 11.6, 12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
10.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
13	Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco
14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle società di capitale</i> il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per <i>fascicolo</i> delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8	Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle società di persone</i> il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per <i>fascicolo</i> delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme</i> il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli.
17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per <i>visura storica</i> il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per <i>fascicolo storico</i> il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio
36	Il diritto si applica alle iscrizioni ex articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65. Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.
38	Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "Certimpresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
39	Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
40.1, 40.2	Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica, (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
42.1	Per "primo dispositivo" si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
42.2	Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.
43	Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478.

12A08314

DECRETO 17 luglio 2012.

Autorizzazione ad operare, in qualità di Organismo Notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'organismo IMQ Spa, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accreditati" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società IMQ SpA del 10 ottobre 2011, prot. n. 188852 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

